

ORDINANZA 14 febbraio 2006.

Integrazione all'ordinanza dell'11 febbraio 2006, relativa a misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici.

II MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge del 29 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 117;

Vista la propria ordinanza dell'11 febbraio 2006 relativa a misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;

Considerato che l'adozione delle misure di restrizione nelle aree interessate disposte in applicazione alla ordinanza dell'11 febbraio 2006 sopra citata, rende necessario, tenuto anche conto delle indicazioni pervenute in proposito dalla Commissione europea, la previsione di deroghe per lo spostamento del pollame e dei prodotti di origine animale appartenenti alle specie sensibili, predeterminandone condizioni e presupposti da assoggettare alla preventiva verifica da parte delle autorità sanitarie e dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie.

Ordina:

Art. 1.

1. All'ordinanza dell'11 febbraio 2006, dopo l'art. 6, sono aggiunti i seguenti:

A. «Art. 7. (Deroghe per il pollame e pulcini di un giorno).

1. Il sindaco, previo parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, può autorizzare:

a) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, lo spostamento, tra aziende poste all'interno della stessa zona di protezione, di pollastre pronte per la deposizione a condizione che il servizio veterinario competente per territorio effettui con esito favorevole:

nei 5 giorni precedenti il carico un prelievo di sangue da almeno 10 animali;

nelle 48 h precedenti il carico, un'ispezione veterinaria e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, 10 tamponi tracheali;

le analisi devono essere effettuate presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

Le aziende di destinazione devono essere poste sotto il controllo ufficiale del servizio veterinario.

All'arrivo nella azienda di destinazione il servizio veterinario effettua un controllo clinico sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla data di accasamento, la partita deve essere sottoposta ai medesimi controlli sopra citati da parte del servizio veterinario competente per territorio;

b) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera *a)* e all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, il trasporto di pollame destinato alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza a condizione che il servizio veterinario competente per territorio:

1) effettui, nelle 48 ore precedenti la prima spedizione, un'ispezione veterinaria sul pollame da inviare al macello che deve comprendere anche il prelievo di 10 tamponi tracheali, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali; tale ispezione copre tutto il pollame da inviare al macello entro i tre giorni successivi alla sua effettuazione. Per le spedizioni successive al terzo giorno, l'ispezione, comprensiva del prelievo di tamponi tracheali, deve essere ripetuta con le medesime modalità indicate fino all'avvenuto svuotamento dell'allevamento;

2) verifichi che il carico e il trasporto del pollame al macello avvenga con attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, sono utilizzate esclusivamente a tale fine;

c) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera *a)* e all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, lo spostamento di pulcini di un giorno all'esterno delle zone soggette a restrizione, a condizione che il servizio veterinario competente per l'azienda di origine degli animali abbia effettuato 20 controlli sierologici e 20 tamponi tracheali, con esito favorevole, su altrettanti riproduttori, campionati in maniera statisticamente significativa. A tal fine, le aziende di destinazione:

1) devono essere poste sotto controllo ufficiale;

2) non devono contenere animali delle specie sensibili;

3) devono aver rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche;

d) in deroga all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, lo spostamento di pollastre all'esterno della zona di sorveglianza, a condizione che il servizio veterinario competente per territorio effettui:

nei 5 giorni precedenti il carico un prelievo di sangue da almeno 10 animali;

nelle 48 h precedenti il carico un'ispezione veterinaria e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, 10 tamponi tracheali.

I campioni devono essere esaminati presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. All'arrivo nella azienda di destinazione il servizio veterinario effettua un controllo clinico sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla data di accasamento, la partita deve essere sottoposta ai medesimi controlli sopra citati da parte del servizio veterinario competente per territorio.

2. Per i fini di cui al comma 1, lettera *b*), se nelle zone interessate non vi è un macello o questo non ha sufficiente capacità di macellazione, l'autorità regionale provvede a individuarne uno situato all'interno del territorio di propria competenza. L'invio del pollame da macello al di fuori del territorio regionale, è permesso solo con il preventivo e formale accordo tra la regione di spedizione e quella di destinazione, previo formale parere favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.

3. In tutti i casi di movimentazione, il trasporto del pollame e dei relativi prodotti deve avvenire preferibilmente su grossi assi stradali o per ferrovia; gli automezzi da utilizzare nelle aziende di volatili presenti nella zona di restrizione devono essere accuratamente lavati e disinfettati ad ogni scarico degli animali, secondo modalità stabilite dai servizi veterinari.

4. I proprietari o i detentori degli animali hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato delle movimentazioni da e per l'azienda.»

B. «Art. 8. (Deroghe per le uova da cova).

1. Il sindaco, su parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, può autorizzare, in deroga all'art. 3, comma 2, lettera *d*), la movimentazione di uova da cova all'interno della zona di protezione nonché all'esterno di essa, a condizione che:

a) le uova siano inviate direttamente verso un incubatoio situato nel territorio regionale e individuato dall'autorità regionale competente;

b) le uova e gli imballaggi che le contengono siano disinfettati sotto il controllo dei servizi veterinari;

c) almeno 20 riproduttori, campionati in maniera statisticamente significativa, siano stati sottoposti a controllo sierologico e tamponi tracheali, con esito negativo, da parte dei servizi veterinari.

2. I servizi veterinari devono verificare che l'incubatoio di destinazione garantisca la rintracciabilità delle partite di uova introdotte ai sensi del comma 1.

3. I pulcini nati dalle uova di cui al presente articolo, possono essere destinati esclusivamente a allevamenti in cui sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modifiche.

4. L'invio delle uova ad incubatoi situati al di fuori del territorio regionale, è consentito previo formale accordo tra la regione di spedizione e quella di destinazione, su formale parere favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.

5. I titolari degli incubatoi hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato delle movimentazioni da e per l'azienda.»

C. «Art. 9. (Deroghe per carne, carne macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame).

1. Il sindaco, su parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, può autorizzare, in deroga all'art. 3, comma 2, lettera *e*), l'invio dalla zona di protezione di:

a) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, solo se prodotta in conformità dell'allegato II e delle sezioni II e III dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

b) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera *a*) prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;

c) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne è contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all'allegato II al decreto legislativo 25 maggio 2005, n. 117, e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III del predetto decreto legislativo n. 117 del 2005;

d) prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III del decreto legislativo n. 117 del 2005;

e) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall'esterno della zona di protezione ma prodotta in stabilimenti all'interno della zona stessa in conformità della sezione IV dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

f) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera *e*) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004».

D. «Art. 10. (Trasporto e utilizzo di taluni sottoprodotti di origine animale).

1. Il trasporto dello strame o del concime di cui all'art. 3, comma 2, lettera *f*), ai soli fini della lavora-

zione ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002, può essere effettuato esclusivamente nell'ambito del territorio regionale».

La presente ordinanza è diramata in via d'urgenza alle autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

*Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108*

06A02320

ORDINANZA 20 febbraio 2006.

Modifica dell'allegato I dell'ordinanza ministeriale dell'11 febbraio 2006, recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici. (Aggiornamento n. 3).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza del Ministro della salute dell'11 febbraio 2006 relativamente alle misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;

Considerato l'art. 1, comma 2 della sopracitata ordinanza relativo alla modifica dell'allegato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie;

Considerato che le prove eseguite dal Centro di riferimento di Padova su campioni appartenenti alle sottoindicate specie:

un cigno, località Toruccio, comune di Giovinazzo (Bari);

quattro cigni, località Pietrarossa, comune di Mineo (Catania);

un gallo sultano e una poiana, via Messina, comune di Catania;

un germano reale, località Cerreto, comune di Panicale (Perugia);

hanno dato esito positivo al virus dell'influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità;

Ritenuto necessario pertanto istituire attorno al luogo in cui è stata confermata la presenza del virus

H5N1 ad alta patogenicità le zone di protezione e sorveglianza (ex art. 2 O.M. 11 febbraio 2006), e quindi modificare l'allegato I della citata ordinanza;

Considerato inoltre che i campioni appartenenti al cigno selvatico ritrovato morto in località Pellaro, comune di Reggio Calabria, hanno dato esito negativo per la ricerca del virus H5N1 e che per tali motivi il comune di Reggio Calabria deve essere stralciato dall'allegato I dell'ordinanza 11 febbraio 2006;

Ordina:

Art. 1.

1. L'allegato I dell'ordinanza ministeriale dell'11 febbraio 2006 recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici, è sostituito dall'allegato I alla presente ordinanza.

La presente ordinanza è diramata in via d'urgenza alle autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

*Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 124*

ALLEGATO I

Le zone soggette a restrizione: aree in cui vengono istituite zone di protezione e sorveglianza:

Sezione A:

regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Umbria.

Sezione B:

provincia di Vibo Valentia: comune di Pizzo Calabro;

provincia di Taranto: comune di Manduria;

provincia di Catania: comuni di Giarre, Mascali, Mineo e Catania;

provincia di Siracusa: comune di Marina di Melilli;

provincia di Lecce: comune di Torre San Giovanni, Ugento e Verole;

provincia di Foggia: comune di Rodi Garganico;

provincia di Bari: comune di Giovinazzo;

provincia di Perugia: comune di Panicale.

06A02319